



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

C.I.G. :

C.U.P. : B97H20013610001

### PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 129/C E LA S.P.A. MARTINELLO – GRANATELLO – CIUCIUMI' E VALDORIA – TESORIERO - BALZE.

### ALLEGATI :

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RELAZIONE TECNICA</li> <li>2. RELAZIONE CAM</li> <li>3. RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE</li> <li>4. RELAZIONE INTERFERENZE</li> <li>5. ANALISI PREZZI</li> <li>6. ELENCO PREZZI</li> <li>7. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI</li> <li>8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</li> <li>9. CALCOLO COSTI MANODOPERA</li> <li>10. QUADRO TECNICO ECONOMICO</li> <li>11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA</li> <li>13. CRONOPROGRAMMA</li> <li>14. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</li> <li>15. ELABORATI GRAFICI : <ul style="list-style-type: none"> <li>TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM;</li> <li>TAV. 2 Corografia scala 1:10.000;</li> <li>TAV. 3 Tavola interventi;</li> <li>TAV. 4 Particolari costruttivi;</li> <li>TAV. 5 Specifiche SS.PP. da stradario Città Metropolitana;</li> </ul> </li> </ol> |
|---|---|

### ALLEGATO 3

### RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE

Messina, lì 30/09/2024

#### Progettista :

f.to Geom. S. Castorina

f.to Geom. R. Cannavò

#### Visti ed Approvazioni

VALIDAZIONE N. 36 in data 30/09/2024

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

IL R.U.P.

f.to Ing. Anna Chiofalo

Visto: IL R.U.P.  
f.to Ing. Anna Chiofalo

# RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 129/C E LA S.P.A. MARTINELLO – GRANATELLO – CIUCIUMI’ E VALDORIA – TESORIERO - BALZE.

## 1. PREMESSA

La presente relazione si inserisce nell’ambito delle attività di progettazione esecutiva per i: **PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 129/C E LA S.P.A. MARTINELLO – GRANATELLO – CIUCIUMI’ E VALDORIA – TESORIERO - BALZE.**, al fine di descrivere le modalità operative da adottare per la gestione dei materiali di risulta derivanti dalle demolizioni individuando:

- " Le diverse tipologie dei rifiuti producibili dalle attività di cantiere, fissandone preliminarmente le principali caratteristiche quali-quantitative;
- " La definizione delle attività di gestione dei rifiuti;
- " I soggetti interessati nelle attività di gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del progetto; " Gli adempimenti normativi in capo ai soggetti responsabili individuati;
- " Indicazioni tecniche per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell’opera. In tale contesto è bene venga tenuto a mente il testo dell’art.178 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. che dovrà rappresentare sempre un monito durante l’andamento dei lavori al fine di garantire il rispetto del principio sancito:

*“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”.*

In particolare, ci si riferirà preliminarmente ai contenuti di cui alla “parte quarta”, Titolo I di cui si riporta uno stralcio: “Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo I - Gestione dei rifiuti - Capo I - Disposizioni generali. Art. 177. Campo di applicazione (articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 205 del 2010):

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”

Il Piano illustrerà pertanto le modalità di gestione dei materiali provenienti dalle lavorazioni previste nel progetto di demolizione e rimozione di uno strato superficiale di sedime, che generano una quantità di materiali di risulta.

Sarà dunque necessario prescrivere corrette indicazioni tecniche per la gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell'opera, ma anche stabilire idonee misure di protezione per coloro che seguiranno le predette attività, nonché individuare le giuste opere di mitigazione per ridurre l'impatto acustico come la riduzione delle polveri, di cui ampiamente trattato negli elaborati del presente progetto esecutivo.

## 2.RIFERIMENTI NORMATIVI

**D.M. 5 febbraio 1998 ss.mm.ii.** - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

- ✓ **D.M. 20 agosto 1999 ss.mm.ii.** - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- ✓ **D.M. 29 luglio 2004 n. 248 ss.mm.ii.** - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
- ✓ **Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.** - Norme in materia ambientale;
- ✓ **Regolamento CE 1272/2008;**
- ✓ **Regolamento UE n. 1357/2014 del 18 Dicembre 2014;**
- ✓ **Decisione 2014/955/UE del 18 Dicembre 2014;**
- ✓ **Reg. UE 1179/2016 del 19.07.2016;**
- ✓ **Regolamento UE 2017/997 dell'08.06.2017;**
- ✓ **Regolamento UE 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017;**
- ✓ **Regolamento UE 2018/1480 del 04.10.2018;**
- ✓ **Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019;**
- ✓ **Regolamento (UE) 2019/636 del 3 Aprile 2019;**
- ✓ **Dlgs 03.09.2020, n. 121 [ss.mm.ii.](#);**
- ✓ **Legge n.126 del 13/10/2020,**
- ✓ **D.M. 27 settembre 2010** - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come modificato da:
- ✓ **Decreto 29 luglio2013 ss.mm.ii.** Discariche – Criteri specifici di stoccaggio del Mercurio – Modifica DM 27/09/2010;
- ✓ **Decreto 24 giugno 2015 ss.mm.ii.** Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- ✓ **D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 ss.mm.ii.** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- ✓ **D.Lgs 3 settembre 2020 n. 116 ss.mm.ii.** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135);
- ✓ **D.Lgs 3 settembre 2020 n. 121 ss.mm.ii.** - Attuazione della direttiva 2018/850/UE, (“pacchetto economia circolare”) norme in materia di discariche di rifiuti – Modifiche al Dlgs 36/2003.

### **3.DEFINIZIONI DELLE MATRICI PRODUCIBILI DAI LAVORI**

Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, pertanto collegate alle operazioni di rimozione selettiva dei materiali, sono il frutto di una attenta analisi in termini di valutazione costi/benefici e secondo un modus operandi già sperimentato in altri ambiti del territorio provinciale

In tale scenario, facendo tesoro delle esperienze, e considerate le continue novelle in termini normativo, le attività previste in termini di traduzione per la gestione di quanto prodotto, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:


- I. Rifiuti propri dell'attività di demolizione aventi codici CER 17.XX.XX, afferenti alle voci di Elenco Prezzi del presente progetto esecutivo aggiornati al prezzario Regione Sicilia 2024
- II. Rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,...) aventi codici CER 15.XX.XX;

Alla prima categoria appartengono tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di demolizione delle opere previste in progetto; a tal proposito la definizione qualitativa (previsione dell'attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima geometrica) è stata ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste in tale sede di progetto esecutivo.

Per i rifiuti ricadenti nella seconda categoria, il presente piano non prevede la quantificazione e la definizione delle tipologie di rifiuti producibili, anche in ragione della modesta entità presumibile di produzione, ma fissa dei principi da rispettare in fase di esecuzione dei lavori volte a determinare una riduzione dei rifiuti prodotti all'origine, nonché all'aumento delle frazioni avviabili al riciclo e recupero. In generale, i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere saranno gestiti in conformità alla normativa vigente ed il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con automezzi a ciò autorizzati.

#### **Rifiuti propri dell'attività di demolizione, rimozione e ripristino – escluso il materiale scavato - aventi codici CER 17.XX.XX**

Il materiale in questione è derivante dalle attività di demolizione e rimozione previste in progetto. In generale le attività di demolizione e rimozioni dovranno essere eseguite, da parte dell'impresa esecutrice, in maniera quanto più selettiva, selezionando tecniche di demolizioni tradizionale solo ove lo stato in cui le opere interessate si presentano giustificano il ricorso a tale sistema.



Sulla base delle supposizioni sopra indicate, si è provveduto alla determinazione quali quantitativa dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, di seguito riportata.

### Individuazione tipologie di rifiuti producibili

Preliminarmente a tutte le attività di demolizione, la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare e coordinare le attività di bonifica delle unità operative interessate, allo scopo di generare nella fase effettiva di demolizione materiali e/o rifiuti non pericolosi riconducibili alle tipologie sopra indicate.

### Gestione rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,...) aventi codici CER 15.XX.XX.

Come già espresso, non si procede ad una simulazione quali quantitativa delle matrici in questione, ma di seguito si pongono in evidenza i criteri rispetto alle quali l'esecutore delle opere dovrà attenersi al fine di individuare le azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti all'origine:

- scegliere quanto più possibile materiali che non necessitano di adesivi, che richiedono contenitori e creano residui e rifiuti di imballo;
- evitare materiali facilmente danneggiabili, sensibili a contaminazione o esposizione ambientale, sporchevoli, che aumentano il potenziale per rifiuti di cantiere.

### Materiali derivanti dalle attività di demolizione e rimozione

Di seguito si riporta, per i materiali derivanti da attività di demolizione e rimozione il bilancio di produzione, così come lo si può evincere dal Computo metrico estimativo del progetto esecutivo.

- Le quantità di materiale risultante dalle demolizioni o rimozioni deriva dalle seguenti voci:

#### Voce – SIC24\_1.1.5.1 (prezzario Regione Sicilia 2024)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

manca di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m<sup>3</sup>, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

#### **Voce – SIC24\_ 1.3.4 (prezzario Regione Sicilia 2024)**

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

#### **Voce – SIC24\_ 1.4.1.1 (prezzario Regione Sicilia 2024)**

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

1) in ambito urbano - per ogni m<sup>2</sup> e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.

#### **Voce – SIC24\_ 1.4.1.2 (prezzario Regione Sicilia 2024)**

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

2) in ambito extraurbano - per ogni m<sup>2</sup> e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.

Per le quantità, le superfici e i volumi delle elencate voci si rimanda al computo metrico allegato al progetto.

#### **4.DEFINIZIONI DELLE MATRICI PRODUCIBILI DAI LAVORI**

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all'esecutore materiale dell'operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore).

A tal proposito l'appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione e nel complesso degli elaborati costituenti il progetto esecutivo de quo.

Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto sub-appaltatore e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza (le operazioni di vigilanza vengono dettate nei paragrafi successivi).

Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

- 1) Classificazione ed attribuzione dei CER corretti e relativa definizione della modalità gestionali;
- 2) Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
- 3) Avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento previsto comportante:
  - Verifica l'iscrizione all'albo del trasportatore;
  - Verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito;
  - Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia.

## **Classificazione dei rifiuti**

La classificazione dei rifiuti è attribuita dal produttore in conformità di quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE), come di seguito riportato:

- 1) Identificazione del processo che genera il rifiuto consultando i titoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.
- 2) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14 e 15 per identificare il codice corretto.
- 3) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- 4) Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

17 09 01*	<i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione <b>contenenti mercurio</b>
17 09 02*		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti PCB, pavimentazione a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03*		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)		
CODICE CER	SOTTOCATEGORIA	DENOMINAZIONE
15 01 01	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>	imballaggi in carta e cartone
15 01 02		imballaggi in plastica
15 01 03		imballaggi in legno
15 01 04		imballaggi metallici
15 01 05		imballaggi in materiali compositi
15 01 06		imballaggi in materiali misti
15 01 07		imballaggi in vetro
15 01 09		imballaggi in materia tessile
15 01 10*		imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02*		<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	

Il rifiuto dovrà, inoltre in questa fase, essere sottoposto a caratterizzazione chimico fisica, volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso nell'ambito del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. di smaltimento/recupero, sia esso

nell'ambito della procedura di recupero semplificata di cui al Dm Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e [ss.ii.mm.](#))

### Deposito temporaneo

In generale, l'attività di "stoccaggio" dei rifiuti ai fini della norma vigente si distingue in:

- 1) deposito preliminare: operazione di smaltimento - definita al punto D15 dell'Allegato D alla Parte Quarta del Codice Ambientale – che necessita di apposita autorizzazione dall'Autorità Competente;
- 2) deposito temporaneo (vedi oltre);
- 3) messa in riserva: operazione di recupero - definita al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale – che necessita di comunicazione all'Autorità Competente nell'ambito delle procedure di recupero dei rifiuti in forma semplificata.




I rifiuti in questione sono prodotti nella sola area di cantiere. In attesa di essere portato alla destinazione finale, il rifiuto sarà depositato temporaneamente nello stesso cantiere, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 183, comma 1 lettera bb) D.Lgs. 152/06 [ss.mm.ii.](#)

In generale, il deposito temporaneo dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: *"...i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:*

- 1) con **cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;**
- 2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga **complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.**

*In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno..."*

## Tabella di sintesi di gestione dei depositi temporanei



E' opportuno porre il deposito dei rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici.


In generale è fondamentale provvedere al mantenimento del deposito dei rifiuti per comparti separati per tipologie (CER) in quanto, in caso di presenza di rifiuti pericolosi, consente una accurata gestione degli scarti in applicazione all'art. 187 D.Lgs. 152/06 [ss.mm.](#) art.187, che vieta espressamente la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

### **Registro cronologico di carico e scarico e MUD**

In applicazione all'art.190 comma 1. Parte quarta D.Lgs. 152/06 [ss.mm.](#), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto contrassegnati dal codice CER la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti, nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193 stesso T.U. ambientale. Annualmente entro il 30 aprile, il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l'unità locale.

### **Trasporto**

Per trasporto si intende la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito – che è presso il luogo di produzione – all'impianto di smaltimento



**Trasporto**

### **rifiuti prodotti**

In applicazione all'articolo 193 D.Lgs. 152/06 [ss.mm.ii. il](#) trasporto dei rifiuti, che deve essere eseguito da Enti o imprese, ed è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il Decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1 parte quarta D.Lgs. 152/06 [ss.mm.ii.](#), disciplina il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continua ad applicarsi il **decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145**, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Inoltre, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1 D.Lgs. 152/06 [ss.mm.ii.](#), il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Autorizzazione del trasportatore: La movimentazione dei rifiuti può essere fatta in proprio o servendosi di ditta terza. In entrambi i casi il trasportatore deve essere autorizzato.

Qualora il produttore del rifiuto affidi il trasporto ad una azienda è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al trasporto di rifiuti rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali della regione in cui ha sede l'impresa.
- Il codice CER del rifiuto sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.
- Il mezzo che esegue il trasporto sia presente nell'elenco di quelli autorizzati.

Qualora il produttore del rifiuto provveda in proprio al trasporto è tenuto a:

- Richiedere apposita autorizzazione all'Albo Gestori Ambientali della regione in cui a sede l'impresa.
- Tenere copia dell'autorizzazione dell'Albo nel mezzo con cui si effettua il trasporto.
- Emettere formulario di trasporto che accompagni il rifiuto. Il produttore figurerà nel formulario anche come trasportatore.

Autorizzazione dell'impianto di destinazione: nel momento in cui ci si appresta a trasportare il rifiuto dal luogo di deposito, il produttore ha già operato la scelta sulla destinazione del rifiuto. Riservandoci di ritornare su tale scelta, preme sottolineare che il produttore è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al recupero/smaltimento di rifiuti.
- Il codice CER del rifiuto che si andrà a trasportare sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.

### **Discariche**

L'impianto prescelto deve essere idoneo a ricevere il rifiuto. Oltre a ciò, il rifiuto deve rispondere a requisiti di ammissibilità della tipologia di discarica prescelta.

La rispondenza ai requisiti è determinata con analisi di laboratorio a spese del produttore e deve soddisfare i criteri di cui al Regolamento CE 1272/2008, Regolamento UE n. 1357/2014 del 18 Dicembre 2014, Decisione 2014/955/UE del 18 Dicembre 2014, Regolamento UE 1179/2016 del 19.07.2016, Regolamento UE 2017/997 dell'08.06.2017, Regolamento UE 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017, Regolamento UE 2018/1480 del 04.10.2018, Dlgs 03.09.2020, n. 121 [ss.mm.ii.](#), Legge n.126 del 13/10/2020, Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 e Regolamento (UE) 2019/636 del 3 Aprile 2019.

Una volta identificato il rifiuto e stabilita la sua eventuale pericolosità si procederà all'effettuazione del test di cessione in eluato secondo il set analitico della tabella contenuta nell'all. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 per il conferimento in impianto di recupero o secondo le tabelle di cui agli allegati del D.lgs 121 del 3/09/2020 per l'ammissibilità in discarica.